

Legge Regionale 22 marzo 1995, n. 6. (1)

“Interpretazione autentica e precisazioni sulle leggi regionali 23 marzo 1987, n. 18, 27 aprile 1990, n. 22 e 18 marzo 1993, n. 12 concernenti l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. Il personale di cui alle leggi regionali del 23 marzo 1987, n. 18, del 27 aprile 1990, n. 22 e del 18 marzo 1993, n. 12, che abbia presentato istanza nei termini stabiliti dalle stesse per l'inquadramento nei ruoli della Regione che abbia avuto in prosieguo la formalizzazione del provvedimento di comando e/o di distacco o la mera presa d'atto del comando e/o del distacco, nonché il nulla - osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio dal ruolo proprio a quelli della Regione, ha diritto all'inquadramento in questi ultimi ruoli, della Giunta e del Consiglio, se in effettivo servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore delle predette leggi regionali.

ART. 2

1. La decorrenza dell'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 della presente legge è quella della data di approvazione della legge regionale 27 aprile 1990, n. 22 da parte del Consiglio Regionale.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 Marzo 1995

Grasso

(1) La presente legge è stata abrogata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, vedi l'Allegato A - n. 391 della medesima legge.